



COMUNE DI CALDOGNO

Provincia di Venezia

ORIGINALE

REG. N. 54	PROT. N.
------------	----------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 54 del 28/10/2015

Oggetto: AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' PARTECIPATA SORARIS SPA E SOTTOSCRIZIONE NUOVE QUOTE DA PARTE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO IN MODALITA' IN-HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. MODIFICA STATUTO.

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, tramite invito scritto con prot. n° 13156 in data 21/10/2015, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
VEZZARO MARCELLO	Sindaco	X	
FERRONATO NICOLA	Consigliere	X	
TONIOLO COSTANTINO	Consigliere	X	
BENEDINI LUISA	Consigliere	X	
LAZZARI FABIO	Consigliere	X	
GRENDENE ITALO DORIANO	Consigliere	X	
ZATTRA RICCARDO GIORGIO	Consigliere	X	
MEDA PAOLO	Consigliere	X	
MION CORRADO	Consigliere	X	
MENEGUZZO IVANO	Consigliere	X	
MOSCHINI ALBERTO	Consigliere	X	
ARNALDI EVARISTO GIOVANNI	Consigliere	X	
NARDI ENRICO	Consigliere	X	
CRISTANELLI DAVIDE	Consigliere	X	
COSTA MARGHERITA	Consigliere	X	
LUNARDI MARCO	Consigliere	X	
LOVO SERGIO	Consigliere	X	

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. PELLE' MICHELANGELO. Il sig. VEZZARO MARCELLO, nella sua qualità di Sindaco Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.07.2015 è stato approvato l'affidamento dei servizi di igiene ambientale in modalità *in house providing* alla Società Soraris SpA con scadenza al 31 dicembre 2030, vista la relazione di economicità del servizio e il parere legale di inquadramento della normativa vigente;

CONSIDERATO che lo Statuto della Società Soraris SpA all'art. 6 comma 2-3 prevede che:

2. *Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei limiti da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia;*

3. *In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni da essi possedute, fatto salvo quanto previsto dell'art. 2441 C.C. – 5° comma;*

VISTI:

- la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Isola Vicentina n. 202 del 29.09.2015 in cui il medesimo comune richiede la sottoscrizione delle quote societarie ai fini dell'affidamento *in-house* del servizio a partire dall'anno 2016;
- il verbale dell'assemblea dei soci del 22.09.2015 della società Soraris SpA con il quale è stato deliberato l'atto di indirizzo per l'ingresso del comune di Isola Vicentina in qualità di socio, ai fini dell'affidamento *in-house* del servizio di igiene urbana nonché i patti parasociali relativi alle ipotesi di uscita anticipata dei soci e cessione o liquidazione aziendale;

VISTO l'art. 22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" del D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni;

ACCERTATA la competenza consiliare all'adozione della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 2 lett. E) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole preventivamente espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.00 n.267, dal Responsabile della Struttura Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI favorevoli n. 12 e astenuti n. 4 (Lunardi, Cristanelli, Costa e Lovo) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'aumento di capitale sociale della società Soraris SpA da € 636.000,00 a € 678.400,00 mediante emissione di 800 nuove azioni;
2. di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di due tranches delle nuove azioni da parte del Comune di Isola Vicentina sulla base del prezzo di emissione pari a € 53,00 per azione. Versamento da parte del nuovo Socio di € 107.636,01 di cui per sovrapprezzo azioni € 81,545 per azione per complessivi € 65.236,00, previa rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali Soci, con pagamento delle quote alle scadenze e condizioni indicate nella tabella allegata (Allegato A);
3. di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dei patti parasociali come da documento allegato (Allegato B);
4. di rinunciare al diritto di opzione sulle nuove azioni che saranno emesse e di esprimere parere favorevole alla loro sottoscrizione da parte del Comune di Isola Vicentina;
5. di approvare il nuovo Statuto sociale che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci a seguito dell'aumento di capitale come sopra deliberato e sottoscritto (Allegato C);

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Soraris SpA;
7. di demandare al Legale Rappresentante dell'Ente, o a un suo delegato, la sottoscrizione di tutti gli atti che si rendessero necessari per l'esecuzione della presente deliberazione.

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 4 (Lunardi, Cristanelli, Costa e Lovo) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente deliberazione.

Caldogno, 28/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA
BRECCIA GIANDOMENICO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
VEZZARO MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
PELLE' MICHELANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 06/11/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/11/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
PELLE' MICHELANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione **È DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Caldogno, 28/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
PELLE' MICHELANGELO

SORARIS SpA

**MODALITA' SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTE SOCIETARIE
COMUNE DI ISOLA VICENTINA**

Capitale sociale	636.000,00
Riserve	871.315,82
Utile 2015 (media utile ultimo triennio)	107.224,33
totale	1.614.540,15
quota capitale sociale	42.400,00
quota riserve e utile 2015	65.236,01
totale nuova quota	107.636,01
totale nuove azioni	800
<u>sottoscrizione 10/12/15</u>	
capitale sociale	21.200,00
sovrapprezzo	32.618,01
da versare:	
25% capitale sociale	5.300,00
100% sovrapprezzo	32.618,01
totale	37.918,01
<u>sottoscrizione 30/06/2016</u>	
capitale sociale	21.200,00
sovrapprezzo	32.618,01
da versare:	
25% capitale sociale	5.300,00
100% sovrapprezzo	32.618,01
totale	37.918,01
residuo capitale (versamento entro il 30/06/2017)	31.800,00

In caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata sarà applicato l'interesse moratorio al tasso di interesse legale vigente maggiorato di 4 punti percentuali.

La società si riserva altresì di applicare le procedure all'art. 2344 cc in caso di mancato pagamento delle somme dovute.

Sandrigio, 24 settembre 2015

Scrittura Privata

Tra

- Comune di Altavilla Vicentina, con sede in Altavilla Vicentina (VI), in persona del
- Comune di Bressanvido, con sede in Bressavido (VI), in persona del
- Caldogno, con sede in Caldogno (VI), in persona del ...
- Camisano Vicentino, con sede in Camisano Vicentino (VI), in persona del ...
- Dueville con sede in Dueville (VI), in persona del
- Grisignano di Zocco con sede in Grisignano di Zocco (VI), in persona del,
- Grumolo delle Abbadesse con sede in Grumolo delle Abbadesse (VI), in persona del
- Isola Vicentina con sede in Isola Vicentina (VI), in persona del
- Longare con sede in Longare (VI), in persona del
- Montecchio Precalcino con sede in Montecchio Precalcino (VI), in persona del
- Montegalda con sede in Montegalda (VI), in persona del,
- Montegaldella con sede in Montegaldella (VI), in persona del
- Monticello Conte Otto con sede in Monticello Conte Otto (VI), in persona del
- Quinto Vicentino con sede in Quinto Vicentino (VI), in persona del
- Sandrigo con sede in Sandrigo (VI), in persona del,
- Torri di Quartesolo con sede in Torri di Quartesolo (VI), in persona del

Premesso che le Parti, con il presente contratto, intendono regolamentare il regime di circolazione delle quote nonché la modalità di suddivisione del prezzo di cessione del maggior valore societario in caso di cessione o liquidazione dell' azienda

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

La premessa che precede ed i documenti allegati ai presenti Patti Parasociali formano parte integrante e sostanziale dei medesimi.

ARTICOLO 2

Regime di circolazione delle quote

2.1 Cessione di quote e/o dei relativi diritti

2.1.1 Ciascun comune potrà cedere le quote sociali entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione nei termini di Statuto al valore nominale di 53,00 €/azione senza applicazione di alcun sovrapprezzo.

2.1.2 Ciascun comune non può cedere a titolo oneroso i diritti di opzione connessi o derivanti dalle quote entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione;

2.1.3 In ogni caso di cessione a terzi anche di parte delle quote detenute da ciascun comune Socio in Soraris SpA, ovvero dei diritti connessi o derivanti, il comune cedente si impegna a far subentrare il Comune subentrante nei presenti patti parasociali.

2.2 Diritto di prelazione

2.2.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 2.1, qualora ciascun comune manifesti la volontà di alienare le proprie partecipazioni nel capitale sociale di Soraris SpA si fa riferimento a quanto previsto all'art. 9) dello statuto sociale.

ARTICOLO 3

Cessione dell'azienda, rami di azienda o liquidazione della società

3.1 Cessione dell'azienda

In caso di cessione dell'azienda o di rami d'azienda, il maggior valore riconosciuto (avviamento) rispetto al patrimonio netto contabile alla data della cessione verrà riconosciuto a ciascun comune tenendo conto degli anni complessivi di affidamento del servizio (passati e futuri), indicati nella seguente tabella:

Comune	Data ingresso società	anni passati	anni futuri	totale anni affidamento	% ripartizione plusvalenza
Altavilla Vicentina	15/06/2000	15,5	15	30,5	5,17%
Bressanvido	24/11/1988	27,1	15	42,1	7,13%
Caldogno	08/11/1990	25,2	15	40,2	6,80%
Camisano Vicentino	22/12/1995	20	15	35,0	5,93%
Dueville	09/05/1983	32,7	15	47,7	8,07%
Grisignano di Zocco	29/10/1998	17,2	15	32,2	5,45%
Grumolo delle Abbadesse	29/10/1998	17,2	15	32,2	5,45%
Isola Vicentina	10/12/2015	0,0	15	15,0	2,54%
Longare	15/06/2000	15,5	15	30,5	5,17%
Montecchio Precalcino	09/05/1983	32,7	15	47,7	8,07%
Montegalda	29/10/1998	17,2	15	32,2	5,45%
Montegaldella	25/11/1999	16,1	15	31,1	5,27%
Monticello Conte Otto	09/05/1983	32,7	15	47,7	8,07%
Quinto Vicentino	09/05/1983	32,7	15	47,7	8,07%
Sandrigo	09/05/1983	32,7	15	47,7	8,07%
Torri di Quartesolo	25/11/1999	16,1	15	31,1	5,27%
Totale		350,3	240	590,3	100,00%

Il patrimonio netto contabile al netto del valore di avviamento sarà riconosciuto sulla base della rispettiva partecipazione azionaria.

3.2 Liquidazione della società

In caso di liquidazione della società, la differenza tra saldo attivo di liquidazione e patrimonio netto contabile alla data del riparto finale (margine di liquidazione) verrà riconosciuto a ciascun comune secondo le modalità di cui al punto 3.1.

ARTICOLO 4 **Durata del contratto**

4.1 Durata del contratto

I presenti patti parasociali hanno scadenza al 31/12/2030.

4.2 Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2., i presenti Patti Parasociali si intendono, altresì, risolti di diritto nel caso in cui ciascun comune sia sottoposto a forme di amministrazione giudiziaria, escluso il commissariamento dell'ente ex art. 141 D.lgs 267/2000;

ARTICOLO 5

Statuto sociale di Soraris SpA

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto si applica, per la durata di validità, ad integrazione dello Statuto di Soraris SpA

ARTICOLO 6

Disposizioni generali

6.1 Trasparenza

Il presente contratto è soggetto agli obblighi di trasparenza cui sono soggette le pubbliche amministrazioni sulla base della normativa vigente.

6.2 Separabilità delle disposizioni

Nel caso in cui qualcuna delle disposizioni del presente Contratto sia considerata invalida, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti disposizioni del presente Contratto, fatta sempre salva ogni diversa concorde volontà delle Parti.

6.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dalle disposizioni del Contratto dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a/r o telefax e si considereranno efficacemente e validamente trasmessi alla data della ricevuta di trasmissione o del timbro postale o, se inviati mediante fax, sempre che siano indirizzati presso le rispettive sedi istituzionali.

6.4 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione alle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Contratto.

ARTICOLO 7

Legge applicabile e foro competente

7.1 Legge applicabile

Il presente contratto si intende regolato dalla legge italiana, ai sensi della quale deve, pertanto, essere interpretato.

7.2 Foro competente

Si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque inerente o conseguente al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza

Il presente Contratto è costituito da n. 4 pagine, da n. 1 allegati, e viene redatto in n. 2 (due) originali siglati dalle Parti in ciascuna pagina e sottoscritti dalle medesime.

Luogo, data _____

Altavilla Vicentina

Bressanvido

Caldogno

Camisano Vicentino

Dueville

Grisignano di Zocco

Grumolo delle Abbadesse

Isola Vicentina

Longare

Montecchio Precalcino

Montegalda

Montegaldella

Monticello Conte Otto

Quinto Vicentino

Sandrigo

Torri di Quartesolo

STATUTO CON SECONDO AUMENTO CAPITALE SOCIALE**S T A T U T O****Titolo I****DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA****Articolo 1)****Denominazione**

1. E' costituita la società per azioni denominata:

"SORARIS S.P.A."

2. La società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.LGS. n. 267 del 2000.

Articolo 2)**Sede**

1. La società ha sede legale a Sandrigo (VI).

2. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere, anche altrove, unità locali lavorative, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici.

Articolo 3)**Domicilio**

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

2. Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le altre comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R o con sistema di invio equivalente all'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo 4)**Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. Potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria presa a norma del presente statuto e di legge.

Articolo 5)**Oggetto sociale**

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività e la gestione, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, dei seguenti servizi:

- servizi ecologici di igiene urbana quali, nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, spurgo pozzi neri, lavaggi idrodinamici ad alta e altissima pressione; servizi nel settore dei rifiuti solidi e liquidi, per conto di terzi; costruzione e gestione di discariche controllate; costruzione e gestione impianti di trattamento, stoccaggio, compostaggio e differenziazione di rifiuti in genere; raccolta, stoccaggio e trasformazione di materie plastiche e metalliche, carta, vetro ed in generale dei materiali di risulta (rottami, residui di lavorazioni artigianali ed industriali); attività di tutela ecologica derivante in particolare dalle leggi regionali; interventi per la difesa dell'ambiente quali disinfezioni, defogliazioni, derattizzazioni, sanificazioni, disinfestazioni e pulizie generali e speciali di

ogni genere;

- autotrasporti di cose per conto terzi;
- il recupero, il riutilizzo e la commercializzazione dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri, industriali, pericolosi e non, di ogni tipo;
- promozione, coordinamento ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, nonché la manutenzione di spazi ed aree verdi;
- approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;
- produzione, trasporto, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e vendita del gas;

2. La società potrà effettuare, in nome proprio e/o in nome e per conto di altri soggetti pubblici la fatturazione e/o la bollettazione nonché la relativa, riscossione, di tutti i servizi svolti, anche direttamente all'utente finale.

3. La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali connesse e/o complementari a quelle sopra indicate.

4. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati.

5. La società potrà inoltre svolgere ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

6. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

7. Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sotto qualsiasi forma ai sensi del d.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e del Decreto del Ministro del Tesoro del 06/07/1994.

8. La società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci che la controllano. Con tali limiti la società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale, direttamente o per conto di terzi, siano essi Enti pubblici anche non soci o privati, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma. La società potrà svolgere tutte le attività di cui al relativo oggetto sociale, anche tramite società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di titolarità degli Enti locali soci o loro forme associative, per l'espletamento dei servizi stessi è necessario il consenso dell'Ente titolare del servizio pubblico.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6)

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 678.400,00 (seicentotrentatottomilaquattrocento) diviso in azioni da Euro 53,00 (cinquantatré) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei limiti da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.
3. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni da essi possedute, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2441 C.C. - 5° comma.
In caso di aumento di capitale i conferimenti possono essere effettuati anche con beni in natura e/o crediti.
4. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto comunque delle disposizioni di Legge.
5. I soci potranno effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale in proporzione o non alle azioni da ciascuno possedute.
Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre ottenere prestiti dai propri soci, fruttiferi o infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 7)

Partecipazione totalitaria pubblica

1. Possono essere soci della società esclusivamente enti locali. In ogni caso la quota di capitale pubblico di tali enti non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Articolo 8)

Azioni

1. Le azioni sono esclusivamente nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e che pertanto lo stato di socio possa risultare unicamente dai libri sociali.

Articolo 9)

Detenzione e trasferimento di azioni

1. In caso di cessione, tutti gli azionisti hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.
2. L'azionista, che intende vendere le proprie azioni, deve comunicare agli altri azionisti la propria decisione di vendere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Gli azionisti interessati dovranno, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, dare risposta scritta.
4. Nel caso che il diritto di prelazione di cui al presente punto venga esercitato da più soci, le azioni ed i diritti di opzione, di godimento o di garanzia che ne costituiscono oggetto vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 10)

Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni, uniformandosi agli artt. 2410 e segg. del Codice Civile.

Titolo III

ASSEMBLEE

Articolo 11)

Assemblea dei soci

1. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Gli enti locali, soci, dovranno essere rappresentati dai Sindaci, presidenti pro-tempore, o da loro delegati, che siano assessori o consiglieri dello stesso ente.
2. Le deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti, nei limiti del presente statuto.
3. La constatazione del quorum strutturale è fatta dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta. In assenza di una verifica successiva, che può essere richiesta al Presidente da ciascuno dei soci presenti, il quorum strutturale si presume esistente: conseguentemente, la validità delle deliberazioni assunte non potrà essere contestata per tale motivo.
4. L'assemblea dei soci esercita collegialmente un controllo sull'operato societario analogo a quello esercitato sui proprio servizi, in applicazione della normativa vigente inerente gli affidamenti di servizi pubblici a rilevanza economica a società a capitale interamente pubblico.

Articolo 12)

Convocazione delle Assemblee

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2364 del codice civile. L'assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo creda opportuno.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere anche convocata entro 30 (trenta) giorni qualora ne facciano richiesta soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale con indicazione degli argomenti da trattare.
3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
4. L'assemblea normalmente ha luogo nella sede sociale, ma può aver luogo anche altrove, purché entro il territorio nazionale.
5. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).
6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere contenuto anche il luogo, la data e ora della seconda convocazione, che non potrà essere a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
7. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in questo caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi prevista da questo punto 7, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 13)

Intervento e voto

1. I possessori delle azioni hanno diritto di intervenire all'assemblea se la loro qualità di azionisti risulta dal libro soci e se abbiamo depositato le loro azioni ai sensi di legge.
2. Gli azionisti che hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare dall'assemblea secondo le modalità previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 14)

Costituzione deliberazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.
2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di oltre due terzi del capitale sociale. Le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale detenuto dai soci presenti"); tale quorum funzionale opera relativamente agli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, fatta salva l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e revoca delle cariche sociali per le quali è sufficiente il 51% del capitale sociale presente ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.
4. Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.
5. In caso di parità di voto, la proposta si dà per respinta.
6. Nell'elezione dell'Organo Amministrativo e nell'elezione dei sindaci, a parità di voti, decide la sorte.
7. Le modalità ed i termini di impugnazione delle delibere della assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 2377 terzo comma Codice Civile il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio assente, dissenziente od astenuto.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal vicepresidente, o in mancanza da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, ovvero dall'Amministratore Unico. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità formale della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di questi accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dai soci presenti e, quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori. Nelle assemblee straordinarie le funzioni di segretario sono svolte da un notaio. Per il rinvio dell'assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2374 del codice

civile.

9. Ogni socio nelle assemblee ha diritto ad un voto per ogni azione.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea (oltre a se stessa) più di 2 (due) soci.

10. Le deliberazioni dell'assemblea sono accertate con processi verbali nei modi voluti dall'art. 2375 del codice civile e devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e/o notaio ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati.

Articolo 15)

Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla Legge, e segnatamente:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca l'Organo Amministrativo;

c) determina il compenso dell'Organo Amministrativo;

d) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e determina il loro compenso;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'assemblea.

2. Sono soggetti inoltre a deliberazione dell'Assemblea ordinaria:

a) budget di esercizio e piano degli investimenti predisposti dall'Organo Amministrativo e corredati dalla relazione predisposta dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 18;

b) compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 200.000,00 che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dall'Organo Amministrativo o non siano ricompresi nel piano di esercizio o nel piano degli investimenti ad esclusione di atti negoziali utili al finanziamento a breve termine (anticipi ruoli e fatture che rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico)

c) compimento di atti negoziali di qualsivoglia genere di valore unitario superiore ad Euro 2.000.000,00 anche se ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

d) acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere;

e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

3. L'Assemblea straordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 16)

Strumenti programmatici e diritti di controllo

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli enti locali soci sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Gli organi sociali della società sono tenuti a cooperare con il Gruppo ristretto di coordinamento - disciplinato dalla convenzione di cui sopra - anche mediante l'invio della documentazione richiesta per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo IV

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17)

Amministrazione

1. La Società può essere amministrata:

- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti;
- da un Amministratore Unico il quale rivestirà anche il ruolo di legale rappresentante.

Articolo 18)

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ma comunque in territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da altro amministratore o dal Presidente del Collegio Sindacale.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente, qualora nominato, o dal consigliere più anziano di età negli altri casi.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione da spedire a ciascun consigliere e a ciascun sindaco.

Le convocazioni potranno essere effettuate anche mediante telefax o altri idonei sistemi informatici, elettronici e/o telefonici (ad esempio sistemi di posta elettronica), purché vi sia la assoluta prova della spedizione e della ricezione della comunicazione.

Di regola, fra la data della spedizione dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza, per i quali è ammessa la convocazione attraverso telegramma almeno un giorno prima.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e, nel caso di parità, prevarrà il voto di colui che presiede la riunione.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, deve essere redatto, sul libro delle adunanze, apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19)

Compiti dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per raggiungere lo scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea.

2. Annualmente l'Organo Amministrativo predispone il budget di esercizio da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci. Al budget deve essere allegata una relazione sullo stato della società, contenente informazioni relative:

- all'efficienza dei servizi prestati;
- al numero ed alla composizione del personale dipendente con indicazione delle relative remunerazioni;
- alle procedure necessarie per l'affidamento della progettazione e delle opere;
- all'andamento delle procedure medesime;

- ai contratti di particolare rilevanza stipulati dalla società;
- al programma di investimenti.

3. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, salvo i limiti di legge, ad un Comitato Esecutivo e nel caso di Consiglio di Amministrazione ad uno dei membri del Consiglio stesso. La Società si può dotare della figura del Direttore Generale al quale l'Organo Amministrativo potrà conferire parte delle proprie attribuzioni anche attraverso specifiche procure e deleghe, salvo i limiti di legge e/o di statuto.

4. L'Organo Amministrativo potrà anche nominare procuratori od anche mandatari per singoli atti o categorie di atti.

5. Informativa: Devono essere inviati a tutti i soci:

a) il budget, il Piano degli investimenti ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

b) il budget, il piano degli investimenti ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico inoltre sono tenuti a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

7. L'Organo Amministrativo è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto, entro trenta giorni, al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

8. L'Organo Amministrativo redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

Articolo 20)

Nomina, durata in carica, compensi e responsabilità degli amministratori

1. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico spetta all'Assemblea. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vice Presidente.

2. L'Organo Amministrativo dura in carica fino a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico possono essere revocati in qualsiasi momento dall'assemblea, nel rispetto comunque delle disposizioni del codice civile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea ordinaria entro sessanta giorni perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 2386, 5° comma del c.c.

3. A ciascun amministratore spetta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, un'indennità che sarà determinata anno per anno dall'assemblea ordinaria della società.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea potrà inoltre prevedere un accantonamento annuo a favore di ciascun amministratore da corrispondere a fine mandato a titolo di Trattamento di Fine Mandato, e in tal caso l'importo di detto accantonamento dovrà essere determinato

dall'Assemblea, all'inizio di ciascun mandato.

4. Quando per dolo o mancata diligenza venga violato quanto previsto nel budget e nel piano degli investimenti, nonché vengano stipulati atti negoziali in violazione del disposto dell'articolo 15, gli amministratori potranno essere revocati dall'assemblea per giusta causa.

5. La denuncia prevista dall'articolo 2409 del Codice Civile potrà essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Articolo 21)

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente (se nominato) ovvero all'Amministratore Unico.

2. La rappresentanza della società in giudizio e la firma sociale spettano pure, nell'ambito dei poteri loro rispettivamente attribuiti, agli amministratori delegati.

Titolo V

Collegio Sindacale

Articolo 22)

Nomina, durata, compiti e compenso del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. Per la nomina, le riunioni e le deliberazioni del collegio valgono le disposizioni del codice civile.

4. Il Collegio Sindacale, è l'organo di controllo cui spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare il controllo legale dei conti.

5. Fatto salvo il potere di espletare le operazioni di ispezione e di controllo previste dall'art. 2403 bis del codice civile ed in espressa deroga all'ammontare delle quote azionarie previste dall'art. 2408, comma 2, del codice civile, il collegio sindacale è tenuto a indagare senza ritardo sui fatti denunziati da ciascun ente locale socio, presentando le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

6. Ai sindaci viene attribuito il compenso stabilito dalle tariffe professionali; resta però facoltà dell'assemblea ordinaria apportare eventuali variazioni.

Titolo VI

Bilancio e Utili

Articolo 23)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge e con l'osservanza delle regole di normale prudenza.

2. L'organo amministrativo convoca l'assemblea per l'approvazione del bilancio

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora particolari circostanze lo richiedano entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Gli utili netti, dopo aver provveduto alla costituzione della riserva legale prevista all'art. 2430 del C.C., saranno distribuiti o accantonati, a discrezione dell'Assemblea idonea all'approvazione del bilancio.

4. I dividendi non riscossi entro il biennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Titolo VII
Scioglimento
Articolo 24)

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Titolo VIII
Clausola Compromissoria
Articolo 25)

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni della costituzione, in modo irrevocabilmente vincolato per le parti, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

3. Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss. c.c.

Titolo IX
Disposizioni Generali
Articolo 26

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.

Firmato: Roberto Blasich

" : Paolo Brando Notaio (L.S.)